



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

(MOAVERO MILANESI)

e dal Ministro della difesa (TRENTA)

di concerto con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 AGOSTO 2018

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	8
Dichiarazione di esclusione dall'AIR	»	11
Disegno di legge	»	12
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	14
Traduzione non ufficiale dell'Accordo in lingua italiana	»	17

ONOREVOLI SENATORI. -

1. Finalità

L'Accordo in questione ha lo scopo di consolidare la collaborazione in materia di sicurezza con Tokyo, nel quadro del comune proposito di contribuire alla pace ed alla stabilità internazionale.

A tal proposito, si precisa che:

- nel 2012 è stata sottoscritta una Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa della Repubblica italiana e del Giappone, che, per la prima volta, ha fissato la comune intenzione di avviare un dialogo bilaterale in campo militare;

- è in corso la finalizzazione di un *Memorandum* d'intesa tra i due Ministeri della difesa sulla cooperazione e gli scambi nel settore della difesa, con lo scopo di migliorare la reciproca comprensione sulle questioni di politica militare e di sicurezza.

Gli obiettivi di tale cooperazione mirano ad incrementare i rapporti a livello tecnico-industriale con un Paese con cui sono esistenti solidi legami culturali e che risulta un importantissimo attore nel panorama politico, economico e tecnologico mondiale, rappresentando ad oggi la terza potenza economica del pianeta. In particolare, la sottoscrizione di tale atto consentirà un più efficace sostegno agli interessi delle industrie nazionali di difesa, facilitando la costituzione di partenariati industriali nel settore anche in direzione dei mercati dei Paesi terzi.

Si segnala, inoltre, che l'entrata in vigore di tale Accordo - ai sensi del combinato di-

sposto dell'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 2015, n.104 («Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, a norma dell'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66») - consentirà al Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo in favore del Governo di Tokyo in relazione all'eventuale acquisizione da parte dello stesso di materiali per la difesa prodotti dall'industria nazionale, nel rigoroso rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

Si evidenzia, infine, che l'Accordo in questione, di natura tecnico-industriale, prevede l'invio di tre rappresentanti italiani in territorio giapponese, ad anni alterni e per pochi giorni, esclusivamente per le riunioni del Comitato congiunto previsto nell'articolo 2 e non per attività, in pianta stabile, di tipo militare.

2. Contenuti

Il quadro normativo in disamina è composto da 7 articoli preceduti da un breve pre-

ambolo, in cui viene richiamata la sottoscrizione dell'*Individual Partnership and Cooperation Programme between NATO and Japan*, firmato a Bruxelles il 6 maggio 2014, nonché l'avvenuta entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone sulla sicurezza delle informazioni.

L'articolo 1 enuncia lo scopo dell'Accordo, dichiarando che esso intende agevolare e sviluppare la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e produzione congiunta in funzione di migliorare la cooperazione di sicurezza e difesa.

L'articolo 2 statuisce l'istituzione di un Comitato congiunto al fine di definire la natura degli equipaggiamenti e della tecnologia di difesa oggetto di eventuali trasferimenti. Tale Comitato congiunto sarà composto da tre membri di ciascuna Parte: per l'Italia vi parteciperanno due rappresentanti del Ministero della difesa e uno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Si prevede, inoltre, la possibilità che le competenti Autorità delle Parti (per l'Italia il Ministero della difesa) concludano discendenti intese di dettaglio delle previsioni dell'Accordo in trattazione, nelle quali verranno specificati i materiali e la tecnologia che verranno scambiati, chi si occuperà del trasferimento, nonché i termini e condizioni dello scambio.

L'articolo 3 obbliga le Parti ad utilizzare gli equipaggiamenti e la tecnologia di difesa eventualmente scambiati in rigoroso ossequio ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché vieta il trasferimento a terzi del diritto di proprietà o di possesso dei materiali oggetto di trasferimento senza il previo consenso della Parte che ha originato il trasferimento.

L'articolo 4 regola la protezione delle informazioni classificate scambiate tra le Parti ai sensi dell'Accordo in esame, prevedendo il rispetto dei propri ordinamenti nazionali e in conformità agli accordi sottoscritti tra le

Parti in materia. Al riguardo, si sottolinea che è stato sottoscritto a Roma il 19 marzo 2016 l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone sulla sicurezza delle informazioni, entrato in vigore il 7 giugno 2016, al perfezionamento dello scambio di notifiche, già richiamato nel preambolo.

L'articolo 5 prevede che l'Accordo e tutte le intese da esso discendenti saranno concretamente attuate nel rispetto degli ordinamenti nazionali e degli stanziamenti di bilancio di ciascuna Parte.

L'articolo 6 prescrive che le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo e delle relative intese discendenti siano risolte attraverso consultazioni tra le Parti.

L'articolo 7 enuncia le disposizioni finali dell'Accordo, prevedendo che lo stesso:

- entrerà in vigore, per un periodo di cinque anni, a partire dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure nazionali;

- potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante consenso scritto delle Parti (tali emendamenti entreranno in vigore con le medesime procedure previste per l'Accordo);

- rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni e continuerà ad essere vigente fino alla sua cessazione;

- alla fine del periodo iniziale di cinque anni o in qualsiasi altro momento successivo, potrà essere denunciato da una delle due Parti (la denuncia sarà effettiva a partire dal novantesimo giorno della sua notifica alla altra Parte).

3. *Impatto normativo*

Stante la valenza politica dell'Accordo in esame, la cui vigenza consentirà al Dicastero della difesa di svolgere, di concerto

con Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, attività di supporto tecnico-amministrativo in favore del Governo nipponico, e comportando oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato (al

riguardo, si veda la Relazione tecnica allegata), esso dovrà essere ratificato dal Presidente della Repubblica previa autorizzazione parlamentare, ai sensi degli articoli 80 e 87 della Costituzione.

RELAZIONE TECNICA

L'esecuzione dell'Accordo in titolo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2 dell'Accordo stesso che, al fine di definire quali equipaggiamenti e tecnologia di difesa saranno trasferiti, istituisce un Comitato congiunto, prevedendo che lo stesso sia formato, da parte italiana, da tre rappresentanti (2 appartenenti al Ministero della difesa e 1 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale).

Per il rappresentante del MAECI non si configurano oneri aggiuntivi, poiché nel caso di riunioni in Giappone la partecipazione sarà assicurata dal personale in servizio presso l'Ambasciata d'Italia a Tokyo.

Per quanto concerne i rappresentanti della Difesa, nell'ipotesi che il Comitato si riunisca una volta all'anno, alternativamente in Italia e in Giappone, e che vengano inviati a Tokyo due rappresentanti (n. 1 dirigente militare; n. 1 T. Col./Magg.) con una permanenza di quattro giorni in detta città, le relative spese sono così quantificabili:

➤ **SPESE DI MISSIONE:**

Pernottamento (€ 150,00 al giorno x 2 pers. x 3 notti) € 900,00

La diaria giornaliera per il dirigente militare, pari a euro 208,84 viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 167,07. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 55,63), dal momento in cui l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 111,44. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione, calcolato in ragione del reddito percepito, in base alla tab. A della circolare RGS n. 12 del 2010, sull'importo di euro 59,79, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 91,31, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 29,86. Sommando tale importo di euro 29,86 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 111,44, si ottiene l'importo di euro 141,30 che, moltiplicato per 4 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 565,00 pro capite.

€ 565,00

La diaria giornaliera per l'altro rappresentante italiano del Ministero della Difesa, pari a euro 202,16, viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 161,73. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 53,86), dal momento in cui l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 107,87. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione, calcolato in ragione del reddito percepito, in base alla tab. A della circolare RGS n. 12 del 2010, sull'importo di euro 56,22, eccedente la quota esente di euro 51,65.

Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 85,87, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 28,08. Sommando tale importo di euro 28,08 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 107,87, si ottiene l'importo di euro 135,95 che, moltiplicato per 4 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 544,00.

€ 544,00



TOTALE SPESE DI MISSIONE = € 2.009,00

➤ **SPESE DI VIAGGIO:**

Volo di andata e ritorno (pari a € 1.200,00) per 2 persone + maggiorazione del 5% (pari a € 60,00), ai sensi della normativa vigente. (€ 1.260,00 x 2) € 2.520,00

TOTALE ONERE SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE = € 4.529,00

Inoltre, anche tenuto conto dell'esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore, si precisa che:

- il supporto tecnico-amministrativo in attuazione dell'Accordo in trattazione verrà fornito dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, alla Controparte, soltanto previo rimborso dei relativi oneri e, pertanto, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- l'eventuale sottoscrizione di intese attuative discendenti dall'Accordo in esame non determineranno oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi di quanto disposto dall'Articolo 5;
- qualora, ai sensi dell'Articolo 7, vengano introdotti emendamenti che amplino la portata finanziaria dell'Accordo in esame, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che ne autorizzi l'eventuale maggiore.

L'onere complessivamente discendente dall'articolo 2 dell'Accordo è dunque pari a € 4.529,00 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2018.

Dalle disposizioni dell'articolo 1 dell'accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

- 3 AGO. 2018.



Handwritten signature

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE PRIMA. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO*1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'art. 80 della Costituzione, all'Accordo internazionale in titolo. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con il Governo del Giappone in materia di procurement nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo tecnologico ed industriale, ed in conformità agli obblighi assunti a livello internazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento non incide sulle leggi e i regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, ed all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, regioni ed enti locali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

Come sopra evidenziato, l'Accordo non coinvolge funzioni di regioni ed enti locali, risultando quindi compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un Accordo internazionale di questo tipo può avvenire solo per via legislativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato, non risultano in itinere progetti di legge che vertono sulla stessa o su analoga materia.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

PARTE SECONDA. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si pone alcun problema di compatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

- 4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, né vi sono giudizi pendenti.

- 5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.*

Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'UE.

PARTE TERZA. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge di ratifica risultano corretti.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

La cooperazione con Tokyo nel settore del procurement di difesa, oggetto dell'Accordo, si attuerà mediante la sottoscrizione di intese tecniche discendenti.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici. In ogni caso il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo saranno effettuati dall'Amministrazione della difesa.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL' AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 25.07.2018


Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma, 27 LUG. 2018.

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 4.529 annui ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accan-

tonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, a esclusione degli oneri previsti dall'articolo 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 7, comma 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF
JAPAN

CONCERNING THE TRANSFER OF DEFENSE
EQUIPMENT AND TECHNOLOGY



The Government of the Italian Republic and the Government of Japan (hereinafter referred to as "the Parties"),

Mindful of the existing cooperative relationship between the Parties in the security area;

Acknowledging the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of Japan on the security of information, which entered into force on 7 June 2016;

Having regard to the Individual Partnership and Cooperation Programme between Japan and NATO of 6 May 2014;

Desiring that cooperation in the area of defence equipment and technology in which the Parties participate should contribute to international peace and security; and

Recognising the need to set forth the terms and conditions which should govern the transfer of defence equipment and technology;

Have agreed as follows:

Article 1

1. Each Party shall, subject to the relevant laws and regulations of its country and in accordance with the provisions of this Agreement, make available to the other Party defence equipment and technology necessary to implement joint research, development and production projects or projects for enhancing security and defence cooperation to be determined in accordance with the provisions of paragraph 2. below.
2. Specific projects of the joint research, development and production or for enhancing security and defence cooperation shall be mutually determined, taking into account various factors including commercial viability or the security of the respective countries, and confirmed by the Parties through the diplomatic channel.

Article 2

1. A Joint Committee shall be established as the means for determining the defence equipment and technology to be transferred for the projects determined in accordance with the provisions of paragraph 2. of Article 1.
2. The Joint Committee shall be composed of two national sections.
The Italian Section shall be composed of:
 - two representatives of the Ministry of Defense; and
 - a representative of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation.The Japanese Section shall be composed of:
 - a representative of the Ministry of Defense;
 - a representative of the Ministry of Foreign Affairs; and
 - a representative of the Ministry of Economy, Trade and Industry.
3. The relevant information necessary for determining the defence equipment and technology to be transferred shall be communicated to the national sections through the diplomatic channel.
4. Based on the relevant information communicated in accordance with the provisions of paragraph 3. above, the defence equipment and technology to be transferred shall be determined by the Joint Committee.



5. Detailed arrangements providing for, inter alia, the defence equipment and technology to be transferred, persons who shall be party to the transfer, and the detailed terms and conditions of the transfer, shall be made between the competent authorities of the Parties in order to implement this Agreement. The competent authority of the Government of the Italian Republic shall be the Ministry of Defense; the competent authorities of the Government of Japan shall be the Ministry of Defense and the Ministry of Economy, Trade and Industry.

Article 3

1. Each Party shall make effective use of defence equipment and technology transferred from the other Party in a manner consistent with the purposes and principles of the Charter of the United Nations, and such other purposes as may be determined in the detailed arrangements, and neither Party shall devote such defence equipment and technology to any other purpose.
2. Each Party shall not transfer to any person not an officer or agent including contractor and subcontractor of such Party, or to any other Government, title to or possession of any defence equipment and technology transferred pursuant to this Agreement, without the prior consent of the Party which transferred such defence equipment and technology.

Article 4

Each Party shall, subject to the relevant laws and regulations of its country and in accordance with other applicable international agreements between the Parties, take necessary measures to protect classified information transferred from the other Party pursuant to this Agreement.

Article 5

This Agreement and all arrangements to be made hereunder shall be implemented subject to the relevant laws and regulations and budgetary appropriations of the respective countries.

Article 6


Any matter relating to the interpretation or application of this Agreement and all arrangements to be made hereunder shall be resolved solely through consultation between the Parties.


Article 7

1. This Agreement shall enter into force on the date on which the Parties exchange diplomatic notes informing each other that their respective internal procedures necessary to give effect to this Agreement have been completed.
2. This Agreement may be amended by written agreement between the Parties. Any amendment to this Agreement shall follow the same procedure as its entry into force.
3. This Agreement shall remain in force for a period of five years and shall be automatically extended annually thereafter unless either Party notifies the other in writing through the diplomatic channel ninety days in advance of its intention to terminate this Agreement.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Tokyo, this 22nd day of May, 2017, in the English language.

For the Government
of the Italian Republic:


For the Government
of Japan:




TRADUZIONE NON UFFICIALE DELL'ACCORDO IN LINGUA ITALIANA

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DEL GIAPPONE
CONCERNENTE IL TRASFERIMENTO DI EQUIPAGGIAMENTI E DI
TECNOLOGIA DI DIFESA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone (d'ora in avanti denominati "le Parti"),

Tenuto conto delle esistenti relazioni di cooperazione tra le Parti nell'area della sicurezza;

Visto l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e Governo del Giappone sulla sicurezza delle informazioni, entrato in vigore il 7 giugno 2016;

Tenuto conto del Partenariato Individuale e Programma di Cooperazione tra il Giappone e la NATO del 6 maggio 2014;

Desiderosi che la cooperazione nell'area degli equipaggiamenti e della tecnologia di difesa cui le Parti parteciperanno, possa contribuire alla pace e alla sicurezza internazionale; e

Consapevoli della necessità di regolamentare i termini e le condizioni con cui verrà disciplinato il trasferimento degli equipaggiamenti e di tecnologia di difesa;

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

1. Ciascuna Parte, ai sensi del rispettivo ordinamento nazionale e delle previsioni del presente Accordo, metterà a disposizione dell'altra Parte gli equipaggiamenti e la tecnologia necessaria alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e produzione congiunta o di progetti per migliorare la cooperazione di sicurezza e difesa che verranno definiti in conformità alle previsioni del seguente comma 2.

2. Specifici progetti di ricerca, sviluppo e produzione congiunta o per migliorare la cooperazione di sicurezza e difesa saranno reciprocamente definiti, tenendo in considerazione vari elementi tra cui la redditività commerciale o la sicurezza dei rispettivi Paesi, e saranno conclusi dalle Parti per il tramite dei canali diplomatici.

Articolo 2

1. Al fine di definire quali equipaggiamenti e quale tecnologia di difesa saranno trasferiti sulla base dei progetti stabiliti in conformità alle previsioni del comma 2. dell'Articolo 1., verrà istituito un Comitato congiunto.



2. Tale Comitato congiunto sarà composto da due sezioni nazionali.

La sezione italiana sarà composta da:

due rappresentanti del Ministero della Difesa; e
un rappresentante del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale.

La sezione giapponese sarà composta da:

un rappresentante del Ministero della Difesa;
un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri; e
un rappresentante del Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria.

3. Le informazioni necessarie per determinare gli equipaggiamenti e la tecnologia di difesa che verranno trasferiti saranno comunicate alle rispettive sezioni nazionali per il tramite dei canali diplomatici.

4. Sulla base di tali informazioni, comunicate in conformità alle previsioni del precedente comma 3., il Comitato congiunto definirà quali equipaggiamenti e tecnologia di difesa saranno oggetto di trasferimento.

5. Al fine di attuare il presente Accordo, le competenti Autorità delle Parti concluderanno discendenti intese di dettaglio che, *inter alia*, specificheranno quali equipaggiamenti e tecnologia di difesa saranno trasferiti, le persone che si occuperanno del trasferimento, nonché i concreti termini e condizioni del trasferimento. Le Autorità competenti del Governo del Giappone saranno il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria; l'Autorità competente del Governo della Repubblica Italiana sarà il Ministero della Difesa.

Articolo 3

1. Ciascuna Parte utilizzerà gli equipaggiamenti e la tecnologia di difesa ottenuti dall'altra Parte in maniera coerente con i fini e i principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché con quegli ulteriori scopi che potranno essere definiti nelle intese discendenti, e nessuna delle Parti utilizzerà tali equipaggiamenti e tecnologia di difesa per altri fini.

2. Ciascuna Parte non effettuerà alcun trasferimento a qualsiasi persona né a qualsiasi funzionario o agente, compresi eventuali appaltatori o subappaltatori di tale Parte, né a qualsiasi altro Governo, del diritto di proprietà o di possesso di qualsiasi equipaggiamento o tecnologia di difesa trasferito ai sensi del presente



Accordo, senza il previo consenso della Parte che ha eseguito il trasferimento di tali equipaggiamenti e tecnologia di difesa.

Articolo 4

Ciascuna Parte, ai sensi del rispettivo ordinamento nazionale e in conformità agli altri accordi internazionali applicabili tra le Parti, dovrà prendere le misure necessarie per la protezione delle informazioni classificate scambiate con l'altra Parte ai sensi del presente Accordo.

Articolo 5

Il presente Accordo e tutte le intese discendenti che verranno sottoscritte saranno concretamente attuati nel rispetto degli ordinamenti nazionali e degli stanziamenti di bilancio di ciascuna Parte.

Articolo 6

Qualsiasi questione concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo e di tutte le intese discendenti che verranno sottoscritte sarà risolta esclusivamente attraverso consultazioni tra le Parti.

Articolo 7

1. Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dalla data in cui le Parti si saranno reciprocamente comunicate, mediante scambio di Note diplomatiche, il completamento delle rispettive procedure interne necessarie a rendere effettivo il presente Accordo.

2. Il presente Accordo potrà essere emendato mediante accordo scritto tra le Parti. Qualsiasi emendamento al presente Accordo seguirà le medesime procedure per la sua entrata in vigore.

3. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni e successivamente verrà automaticamente rinnovato ogni anno salvo che una Parte notifichi all'altra, per iscritto attraverso i canali diplomatici e con novanta giorni di anticipo, la sua intenzione di terminare il presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tokyo, il 22 maggio 2017, in due originali entrambi nella lingua inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Per il Governo
del Giappone



€ 2,00